

COMUNE DI RIOLUNATO
(Provincia di Modena)



**REGOLAMENTO DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI
816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160**

Approvato con delibera del C.C. n. 4 del 01/03/2021

PARTE I - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenza
- Articolo 3 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni
- Articolo 5 - Esenzioni
- Articolo 6 - Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 7 - Richiesta di occupazione
- Articolo 8 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
- Articolo 9 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione
- Articolo 10- Deposito cauzionale
- Articolo 11- Titolare della concessione
- Articolo 12- Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 13- Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione
- Articolo 14- Esposizione di merce
- Articolo 15- Esecuzione di lavori e di opere
- Articolo 16- Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 17- Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 18- Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 19- Obblighi del concessionario
- Articolo 20- Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti
- Articolo 21- Indennità e sanzioni
- Articolo 22- Riscossione del canone
- Articolo 23- Modalità di determinazione del canone
- Articolo 24- Sistema tariffario di riferimento
- Articolo 25- Approvazione delle tariffe annuali
- Articolo 26- Graduazione in base alla zona
- Articolo 27- Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione
riduzione delle superfici
- Articolo 28- Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni
- Articolo 29- Disciplina speciale per la determinazione del Canone
- Articolo 30- Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti
- Articolo 31- Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi
- Articolo 32- Apparecchi automatici
- Articolo 33- Occupazioni con impianti pubblicitari

PARTE II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 34- Oggetto
- Articolo 35- Competenza
- Articolo 36- Concessione ed autorizzazione amministrativa
- Articolo 37- Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Articolo 38- Esenzioni e riduzioni
- Articolo 39- Divieti e limitazioni
- Articolo 40- Anticipata rimozione
- Articolo 41- Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Articolo 42- Pubblicità abusiva
- Articolo 43- Richiesta di autorizzazione
- Articolo 44- Deposito cauzionale
- Articolo 45- Accertamento
- Articolo 46- Indennità e sanzioni
- Articolo 47- Riscossione
- Articolo 48 - Determinazione del canone
- Articolo 49- Sistema tariffario di riferimento
- Articolo 50- Approvazione delle tariffe annuali
- Articolo 51- Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario
- Articolo 52- Graduazione in base al tempo pubblicità temporanea
- Articolo 53 Pubblicità luminosa
- Articolo 54- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Articolo 55- Pubblicità varia
- Articolo 56- Pubblicità a mezzo affissioni dirette
- Articolo 57- Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali
- Articolo 58- Pubblicità sui veicoli

PARTE III- DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MERITO AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 59- Servizio Pubbliche affissioni

PARTE IV- FUNZIONARIO RESPONSABILE E NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 60- Funzionario responsabile
- Articolo 61- Norme finali e transitorie

PARTE I - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'**applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico**, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre 2019 n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).
2. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
3. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste dalle norme di legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Riolunato.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 2 - Competenza

1. Il Comune gestisce direttamente i canoni di cui al presente regolamento e può affidare il servizio in gestione a società concessionaria nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. **E' dovuto un canone** per la concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Obbligato al pagamento del canone è il **titolare della concessione** o, in mancanza, l'occupante di fatto.
3. Qualora la titolarità dell'atto di concessione sia attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle penali.
4. I soggetti che occupano abusivamente gli spazi e le aree pubbliche di cui al presente regolamento sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabile nel presente regolamento.

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni

1. **Sono permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti , la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione sia non inferiore all'anno,
2. **Sono temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione sia inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge **sono altresì esenti** le seguenti occupazioni:

- a) **le occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti** sul suolo pubblico;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico **con festoni, addobbi, luminarie**
- c) occupazioni momentanee con fiori e **piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate** purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) le occupazioni per la promozione di **manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sportivo purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;**
- e) **le occupazioni di banchi per la raccolta di firme purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;**
- f) occupazioni con **passi carrabili** e con accessi carrabili e pedonali in genere;
- g) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente **inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;**
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate **con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;**
- i) occupazioni realizzate per **iniziative patrocinate dal comune** anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici
- j) le **occupazioni di pronto intervento** con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture **di durata non superiore a 6 ore**, purchè non intralcianti il traffico. Per tali occupazioni dovrà essere presentata comunicazione all'Ufficio lavori Pubblici in carta libera, il quale Ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione agli altri Uffici interessati per le opportune verifiche.
- k) le **occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde** (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, **di durata non superiore alle 6 ore**, purchè non intralcianti il traffico. Per tali occupazioni dovrà essere presentata comunicazione all'Ufficio lavori Pubblici in carta libera, il quale Ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione agli altri Uffici interessati per le opportune verifiche.
- l) Le occupazioni determinate dalla **sosta dei veicoli per il carico e scarico merci** esclusivamente **per il tempo necessario**
- m) **le occupazioni del commercio ambulante itinerante** per soste **fino a 60 minuti** a condizione che la vendita sia effettuata tramite veicolo, furgone o altra struttura mobile, senza occupazione del suolo pubblico tramite esposizione di merce
- n) Le occupazioni di suolo pubblico, per gli enti del **terzo settore (ETS)** di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – **ONLUS**, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.
- o) **Le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche** , nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dagli Uffici competenti. Per tali occupazioni dovrà essere presentata comunicazione all'Ufficio lavori Pubblici in carta libera, il quale Ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione agli altri Uffici interessati per le opportune verifiche.

p) le occupazioni realizzate con installazioni di **attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, purchè non superiori a mt. 100**. Per le occupazioni della stessa tipologia superiori a mt. 100 si applica quanto disposto dall'art. 27 comma 3 de presente regolamento.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 6 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato.

2. Pertanto **sono abusive** le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.

Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Esclusivamente in presenza di **straordinarie situazioni** di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, è ammessa l'occupazione di suolo e di aree pubbliche da parte dell'interessato, prima del regolare rilascio della concessione, non dando luogo ad ipotesi di occupazione abusiva, purché questi ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.

4. Le occupazioni abusive, che risultano da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, **ai soli fini del pagamento del canone**, alle occupazioni temporanee.

5. Per le occupazioni esenti, **di cui ai punti b) d) e) j) k) n) o) p)** elencate nel precedente articolo purchè non intralcianti il traffico e purchè la durata dell'occupazione non superi quella risultante nei regolamenti di polizia locale (se prevista) **occorre presentare comunicazione in carta libera all'Ufficio lavori Pubblici, il quale Ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione agli altri Uffici interessati per le opportune verifiche.**

6. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo - 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne **apposita domanda al Comune.**

2. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'ufficio competente, almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
3. La domanda, alla quale viene apposta marca da bollo, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
6. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
7. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione **soltanto** per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.
8. L'ufficio comunale **può richiedere** che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
9. La richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo – 8 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. Alla richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è affissa **marca da bollo** ed è presentata **all'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici** in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzativo.
2. Tale ufficio provvede:
 - a) a trasmettere copia della richiesta all'Ufficio Commercio per quanto riguarda le occupazioni realizzate in occasione di attività commerciali svolte in forma ambulante e comunque se necessario;
 - b) ad acquisire il parere della Polizia Amministrativa, se necessario;

- c) a trasmettere copia della richiesta all'Ufficio tributi per tutto quanto concerne gli oneri tributari che ne derivano.

Articolo - 9- Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione

1 L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le **esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale**. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati.

2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.

3. **Al provvedimento di concessione** (autorizzazione) all'uso del suolo pubblico è **affissa la marca da bollo** e deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

4. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

5. La concessione viene sempre accordata

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

6. Resta a carico del concessionario ogni **responsabilità** per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

7. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è **fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso** e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo -10- Deposito cauzionale

1. Il Comune **può imporre** il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 11 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente **personale**. Non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuovo canone ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda **rinnovare** la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la **disdetta** anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune **può modificare, sospendere o revocare**, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. **La sospensione** temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore **dà diritto alla restituzione del canone**, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La **revoca dà diritto alla restituzione** proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Nel **caso di rilascio forzoso** dell'occupazione, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità
6. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione del Servizio Comunale che ha revocato la concessione di occupazione. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
7. Il concessionario **decade dal diritto** di occupare lo spazio concessogli qualora:
- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - b) per mancato pagamento del canone;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
 - d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
8. La **decadenza** di cui al presente articolo **non comporta restituzione**, nemmeno parziale, della canone versato, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 15 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 16 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. o altri impianti nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

3. Può essere richiesto il versamento di un contributo UNA-TANTUM per spese di costruzione gallerie sotterranee e per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impinato

Articolo 17 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate **dall'Ufficio Commercio in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la quietanza del pagamento del canone, da effettuarsi con il **versamento** diretto **equivale** a provvedimento di **autorizzazione** ad occupare il suolo pubblico.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato **entro un'ora** dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo - 18 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, **è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.**

2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a **titolo personale** e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha **l'obbligo di esibire**, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, **l'atto di concessione di occupazione** di suolo pubblico.

Articolo – 20- Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale è dovuto al verificarsi dell'occupazione, **anche se in difformità a leggi o regolamenti.**

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione dell'occupazione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo -21- Indennità e sanzioni

1. Per l'**occupazione abusiva** di cui agli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto **maggiorato del 50 per cento**.
2. In caso di **occupazione abusiva parziale**, l'indennità maggiorata di cui al comma precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente concessa si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. **Ai fini dei commi precedenti** si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile, si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'**omessa o per l'infedele dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa del **150 per cento** del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione **e non sia stato eseguito il corrispondente versamento** si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari **al 100%** del canone .
6. Ai fini di cui al punto precedente la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
7. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo – 22- Riscossione del canone

1. Salvo espressa e motivata deroga prevista nella Concessione, il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato **prima** della data fissata per l'inizio dell'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, **per le occupazioni pluriennali** il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) **per il primo anno**, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) **per gli anni successivi**, **entro il 30 aprile** di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto **in unica soluzione**.
4. E' ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento in rate (con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, e 31/12), qualora l'ammontare del canone sia **superiore a € 800,00** con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata.
5. La **prima rata** deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.

7. In caso **di mancato, parziale, o tardivo pagamento** del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi moratori stabiliti e calcolati ai sensi del codice civile.

8. Nelle stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.

9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo - 23 Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato, **in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata** del territorio comunale.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. In funzione del tempo, il canone è commisurato ad ore, giorni, e/o anno.

4. La misura delle frazioni si intende sempre arrotondata per difetto, se la frazione non è superiore a 0,500 dell'unità di misura (metri quadrati; metri lineari; km lineari; litri). Se la citata soglia è superata si arrotonda per eccesso.

Articolo -24- Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della **individuazione delle tariffe standard** del canone, **stabilite per legge**, il Comune di Riolunato, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021.

2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare.

3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare.

4. La tariffa standard oraria è pari a un ventiquattresimo di quella giornaliera.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa annuale standard è ridotta del 75 per cento.

6. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto delle soggezioni a carico della collettività o dei luoghi derivanti dall'occupazione del suolo, del valore economico e del vantaggio che il concessionario o l'occupante ricava dall'occupazione.

7. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.

8. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.

9. Il sistema tariffario di riferimento, è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 del canone di cui all'art.27 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo -25- Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni **sono approvate dalla giunta comunale** sulla base del sistema tariffario di riferimento.

2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento stabilite in questa sede possono essere **ridotte o aumentate**, anche disgiuntamente, **fino ad un massimo del 100 per cento** al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.

Articolo -26- Graduazione in base alla zona

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due categorie, in ragione delle quali vanno previste differenti tariffe:

CATEGORIA 1^: di maggior pregio costituita dal centro abitato del **Capoluogo** come individuato dalla relativa deliberazione di giunta comunale e dalla **Località Le Polle** ;

CATEGORIA 2^: di minor pregio costituita dal **resto del territorio comunale** escluso il centro abitato del capoluogo e la Loc. le Polle;

2. Le categorie di cui al comma 1 potranno essere variate con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo – 27- Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione –riduzione delle superfici

1. Ai fini di contemperare l'importo del canone **dovuto tenendo conto delle dimensioni** della superficie complessiva occupata **sono stabilite delle riduzioni** per scaglioni di misura da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria.

2. Con riferimento alle occupazioni misurate in metri quadrati, **le superfici** eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, **le superfici** sono calcolate in ragione del:

a) 50 per cento sino a 100 mq;

- b) 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq;
 c) 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo -28- Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni

1. Alle tariffe di riferimento previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche possono essere applicate le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo di seguito riportato:

tipologia		%
Occupazioni sotto sopra suolo	Riduzione	-50%
esercizio attività edilizia	Riduzione	-50%
pubblici esercizi-venditori ambulanti-produttori agricoli	Riduzione	-50%
installazioni giochi spettacolo viaggiante	Riduzione	-80%
manifestazioni politiche culturali sportive	Riduzione	-80%
Durata superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese	Riduzione	-50%
Durata superiore ad un mese o con carattere ricorrente (almeno 2 volte l'anno per la quale viene stipulata convenzione)	Riduzione	-50%
Autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio	Riduzione	-30%

2. Le riduzioni indicate al comma precedente sono cumulative.

Articolo -29- Disciplina speciale per la determinazione del Canone

1. Le occupazioni di tipo particolare previste negli articoli che seguono rimangono assoggettate alle disposizioni speciali di seguito riportate.

2. Le disposizioni di cui al precedente capo si applicano solo in quanto espressamente richiamate.

3. Salvo che non sia disposto diversamente la tariffa è stabilita ed è comunque dovuta in ragione di anno solare.

Articolo – 30- Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti

1. Le occupazioni del suolo stradale, comprese le strade anche private soggette a servitù di pubblico passaggio, e relative pertinenze, con contenitori cassoni e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione rifiuti, sono assoggettate al canone applicando un'unica tariffa annuale per metro quadrato di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente della zona in cui risulta collocato il contenitore.

2. Per dette occupazioni la tariffa standard può essere aumentata o diminuita fino al 100 per cento.

Articolo -31- Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi

1. Qualsiasi tipo ed a qualunque titolo di occupazione del sottosuolo con serbatoi o cisterne **fino a 3.000 litri** si applica la tariffa standard per occupazioni del sottosuolo.
2. Per i serbatoi **di maggiore capacità**, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. La tariffa di riferimento è graduata in ragione della zona del territorio comunale in cui si trova il serbatoio o la cisterna.
4. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard, come risultante ai sensi dei commi precedenti, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
5. La capacità complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo del canone, è data dalla somma delle capacità, misurata in litri, di tutti i serbatoi utilizzati.
6. La superficie occupata è costituita dall'area complessiva occupata dal singolo o dall'insieme dei serbatoi o cisterne.

Articolo - 32 - Apparecchi automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di **apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi** e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale determinato forfetariamente in un metro quadro per ogni singola occupazione, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale, indipendentemente dal misura del suolo occupato.
7. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.

Articolo – 33- Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Sono assoggettati al solo canone patrimoniale per la pubblicità le occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

PARTE II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo -34- Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione **del canone patrimoniale di concessione relativo a la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).
2. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di Legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Riolunato.
3. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia di entrate comunali applicabili.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo – 35 Competenza

1. Il Comune gestisce direttamente i canoni di cui al presente regolamento e può affidare il servizio in gestione a società concessionaria nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo -36- Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. La diffusione di messaggi pubblicitari nei termini previsti all'articolo precedente è subordinata al **preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione** comunale da richiedere al competente ufficio.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti il suolo pubblico è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio.

Articolo -37- Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Obbligato al pagamento del canone è **il titolare della autorizzazione** e della eventuale concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi

pubblicitari in maniera abusiva.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.

5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38-Esenzioni e riduzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica la tariffa del canone è **ridotta alla metà**:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

2. **Sono esenti** da canone:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, **relativi all'attività svolta**, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato

b) gli avvisi per la pubblicità relativa a **festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza**.

c) Le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale. Gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare devono essere affisse solo ed esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale.

d) avvisi riguardanti **la locazione o la compravendita degli immobili** sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo **Stato e dagli enti pubblici territoriali**;

f) le insegne, le targhe e simili la cui **esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge** o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per **l'individuazione delle sedi** di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne di **esercizio di attività** commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di **superficie complessiva fino a 5 metri quadrati**.

i) I messaggi pubblicitari **relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche**, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

j) le iniziative **promosse congiuntamente dal comune** e da associazioni di utilità sociale effettuate tramite qualsiasi mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 23 della Legge 383/2000 e dell'art 15 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/2002

k) pubblicità effettuata con **striscioni o altri mezzi similari**, che attraversano strade o piazze, che riguardano iniziative **promosse e/o patrocinate dal Comune di Riolunato**

3. Non è soggetta al canone la pubblicità di **superfici inferiore a trecento centimetri quadrati**.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo -39 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento comunale. La pubblicità **sonora** è comunque vietata nelle piazze e strade del centro storico

2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante **lancio di volantini o di oggetti**.

3. Il **volantinaggio è ammesso** a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli o sopra i veicoli.

4. E' vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti **a vela**.

5. Ai fini del presente articolo, per la nozione di veicolo si rinvia a quanto disposto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione; mentre per veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente dotato di strutture o mezzi pubblicitari destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo stanziale o circolante.

Articolo – 40- Anticipata rimozione

1. Nel caso di **rimozione** del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo – 41- Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il **pagamento** del canone comunale sulla pubblicità **è dovuto** per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo – 42 – Pubblicità abusiva

1. E' **abusiva** qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite **fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati** ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. E' considerata **abusiva ogni variazione non autorizzata**, apportata alla pubblicità in opera.
4. E' considerata abusiva la pubblicità per la quale siano state **omesse le prescritte dichiarazioni** e/o i dovuti pagamenti, nonché le affissioni eseguite al di fuori degli spazi a ciò destinati dal comune.
5. E' considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione **non consegua l'effettiva rimozione del mezzo** pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo – 43 - Richiesta di autorizzazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari è sempre **subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere a ll'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici** in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzativo e verrà rilasciata solo **su parere favorevole dell'Ufficio Polizia Locale**, con le modalità stabilite dal presente regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. **L'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici trasmette copia della richiesta all'Ufficio Tributi per tutto quanto concerne gli oneri tributari.**
2. L'autorizzazione comunale è sostituita da una segnalazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: **pubblicità temporanea visiva e/o sonora** effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere e degli impianti sportivi; pubblicità temporanea effettuata **con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati.**
3. Per tutte le altre **forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente** del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, dell'esatto periodo di svolgimento e della copia del **nullaosta dell'Ente proprietario della strada** se il messaggio è visibile da strada diversa dalla comunale. **L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda**, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a **tenere indenne il Comune da qualsiasi azione**, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
7. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, **l'Amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione**, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il corpo unico di Polizia Locale, segnala all'Ufficio Tributi di annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

8. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo -44 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al punto precedente **può** essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il **ripristino e la pulizia dei luoghi interessati** dalla pubblicità.

Articolo -45-Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Articolo -46- Indennità e sanzioni

1. Per la **pubblicità abusiva** ai sensi dell'articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto **maggiorato del 50 per cento** .

2. In caso di pubblicità **abusiva parziale**, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.

3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Per l'**omessa o per l'infedele dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa del **150 per cento** del canone e/o dell'indennità dovuta.

5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione e **non sia stato eseguito il corrispondente versamento** si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari al **100% del canone** .

6. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.

7. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il Comune o chi per esso con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

8. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.

9. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.

10. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo -47- Riscossione

1. Il **pagamento** del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio della divulgazione del messaggio pubblicitario;
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, **per le occupazioni pluriennali** il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) **per il primo anno**, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) **per gli anni successivi, entro il 30 aprile** di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo – 48 - Determinazione del canone

1. Il canone è **determinato** in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, **calcolata in metri quadrati**, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. il canone è determinato in base alla superficie della **minima figura piana geometrica** in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
3. Le superfici **inferiori ad un metro quadrato** si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. Per i mezzi pubblicitari **polifacciali** il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi **dimensioni volumetriche** il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le forme di pubblicità disciplinate negli articoli che seguono salvo che non sia ivi diversamente disposto.

Articolo -49- Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Riolunato, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, posta in essere in ragione delle circostanze di luogo, dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
5. **E' approvato il sistema tariffario** di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.

6. Il predetto sistema tariffario **contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento** per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
7. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce **la tariffa base annuale e quella temporanea** applicando una percentuale di riduzione o di aumento a quelle standard.
8. Le tariffe base costituiscono **la base di partenza** per calcolare le tariffe di riferimento per le singole fattispecie di pubblicità.
9. **La tariffa di riferimento**, per ciascuna tipologia di pubblicità si ottiene applicando le maggiorazioni e le riduzioni previste nel presente regolamento alle tariffe base.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base nell'ordine degli articoli seguenti.
11. **Le riduzioni non sono cumulabili.**
12. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni in modo da garantire nel 2021, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità

Articolo – 50 -Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni annuali sono approvate dalla **giunta comunale** sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. **In sede di approvazione delle tariffe annuali** da parte dell'organo competente le tariffe di riferimento di cui all'allegato 1 del presente regolamento **possono essere ridotte o aumentate**, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
3. **In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato;** mentre, per il primo anno, si intende applicato il tariffario di riferimento allegato al presente testo unico.

Articolo – 51 -Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. La tariffa base del tariffario di riferimento **è maggiorata** del:
- a) **50 per cento** per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
- b) **100 per cento** per la pubblicità di superficie superiore a metri quadrati 8,5;

Articolo -52- Graduazione in base al tempo pubblicità temporanea

1. Per le pubblicità temporanea, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento **per i giorni di durata** della pubblicità.

Articolo – 53 -Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è **maggiorata del 100% per cento.**

Articolo - 54 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità **permanente effettuata per conto altrui** con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante

controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, **si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa base aumentata del 200 per cento.**

2. Per la pubblicità **temporanea** effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, **si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa di riferimento annuale.**

3. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, **di durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa di riferimento annuale.**

4. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti effettuata **per conto proprio dall'impresa si applicano le rispettive tariffe di riferimento ridotte del 50 per cento.**

5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il **canone per ogni giorno**, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa **di euro 2,00.**

6. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera **ridotta del 50 per cento** di quella ivi prevista.

Articolo – 55 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con **striscioni o altri mezzi similari**, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla **tariffa base.**

2. Per la pubblicità **effettuata da aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, o altr, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica **la tariffa base moltiplicata per il coefficiente 83,33.**

3. Per la pubblicità eseguita con **palloni frenati e simili**, si applica la **tariffa base moltiplicata per il coefficiente 41,32.**

4. **Sono assimilati ai palloni frenati**, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.

5. Per la pubblicità effettuata mediante **distribuzione**, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, **è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione** od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la **tariffa base giornaliera moltiplicata per il coefficiente 3,33;**

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di **apparecchi amplificatori e simili**, per ciascun **punto di pubblicità** e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa base giornaliera **moltiplicata per il coefficiente 10;**

7. Per “ciascun punto di pubblicità” s’intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo – 56 -Pubblicità a mezzo affissioni dirette

1. Per la pubblicità **effettuata mediante affissioni dirette**, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture pubbliche adibite alla esposizione di tali mezzi **si applica il canone** in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai precedenti articoli in quanto compatibili.

Articolo -57-Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti e strutture pubblicitarie nella disponibilità del soggetto passivo e posizionate su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile comunale o dati in godimento al comune, il canone ricomprende anche quello di occupazione di suolo ed aree pubbliche.

In tal caso la tariffa base è maggiorata del 100 per cento.

Articolo -58- Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno **di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato**, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

2. Per la pubblicità visiva **effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere**, uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura della tariffa base.

3. Per la pubblicità effettuata **all'esterno dei veicoli suddetti** si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste in ragione della dimensione della superficie del mezzo pubblicitario.

4. Per i veicoli adibiti a **servizi di linea interurbana**, qualora lo scrivente Ente costituisca comune in cui ha inizio o fine la corsa, si applica la tariffa base ridotta del 50 per cento.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su **veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto**, si applica la tariffa base moltiplicata per i seguenti coefficienti:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, coeff. 2,50;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, coeff. 1,65;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie coeff. 0,80.

6. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

7. È fatto obbligo di **conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento** del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PARTE III- DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MERITO AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo -59– Servizio Pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto previsto dal comma 836 della legge 160/2020 il servizio delle pubbliche affissioni, nel Comune di Riolunato, **non è istituito**.
2. Il Comune **garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati** di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica negli appositi spazi a tal fine destinati
3. **Sulle affissioni resta applicabile , in quanto compatibile, la disciplina del canone sulla pubblicità.**

PARTE IV- FUNZIONARIO RESPONSABILE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo -60-Funzionario responsabile

1. Con riferimento al canone oggetto del presente regolamento il Funzionario Responsabile è il dipendente con posizione apicale dell'Area o del Settore al quale appartiene l'ufficio, al quale compete la gestione del canone stesso.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal dipendente preventivamente delegato dal citato funzionario ovvero in mancanza dello stesso dal Sindaco.
3. Al Funzionario Responsabile compete la cura di tutte le operazioni ed attività compresa la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti anche di autotutela, relativi alla gestione dell'entrata

Articolo -61- Norme finali e transitorie

1. Per le pubblicità annuali relative al 2021, i relativi canoni o la prima rata devono essere versati entro il 30 aprile 2021.
2. Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni amministrative in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono fatti salvi i contratti di affidamento in essere con società concessionarie relativamente ai servizi di accertamento e riscossione anche di uno solo dei presupposti del canone regolato dal presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee, le pubblicità temporanee entro il 31 gennaio 2021, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 aprile 2021.
5. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2021.

**Allegato 1 AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART.1, COMMI 816
E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160**

CANONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI PERMANENTI	1° categoria CAPOLUOGO- LE POLLE			2° categoria RESTO DEL TERRITORIO		
	<i>coefficiente</i>	<i>tariffa base</i>	<i>Tariffa/mq</i>	<i>coefficiente</i>	<i>tariffa base</i>	<i>Tariffa/mq</i>
<i>Occupazione ordinaria del suolo</i>	0,6370	€ 30,00	€ 19,11	0,5853	€ 30,00	€ 17,56
<i>Occupazione ordinaria di spazi sottostanti- sovrastanti al suolo pubblico</i>	0,2130	€ 30,00	€ 6,39	0,1953	€ 30,00	€ 5,86
<i>Distributori di carburanti</i>	1,0330	€ 30,00	€ 30,99	0,8610	€ 30,00	€ 25,83
<i>Distributori automatici di tabacchi</i>	0,3443	€ 30,00	€ 10,33	0,2583	€ 30,00	€ 7,75

<i>Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete</i>	€ 1,50 per utenza attiva al 31/12 dell'anno precedente	€ 800 tariffa minima
<i>Contributo UNA-TANTUM di spese di costruzione di gallerie e per il passaggio di condutture dei cavi e degli impianti</i>	10% delle spese sostenute dal Comune	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	1° categoria CAPOLUOGO- LE POLLE			2° categoria RESTO DEL TERRITORIO		
	<i>coefficiente</i>	<i>tariffa base</i>	<i>Tariffa/mq</i>	<i>coefficiente</i>	<i>tariffa base</i>	<i>Tariffa/mq</i>
<i>Occupazione ordinaria del suolo</i>	1,9000	0,60	1,14	1,7215	0,60	1,03

CANONE PUBBLICITA'

	Coefficiente	tariffa base	tariffa/mq
CANONE PUBBLICITA' ORDINARIA	0,3787	€ 30,00	€ 11,36
CANONE PUBBLICITA' LUMINOSA/ILLUMINATA	0,7573	€ 30,00	€ 22,72
CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI	0,1000	€ 30,00	€ 33,00
CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO	rid 50% di 33,00		€ 16,50

La tariffa base viene maggiorata:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq.8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

CANONE PUBBLICITA' SU VEICOLI	Coefficiente	tariffa base	tariffa/mq
<i>autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 30 q.li</i>	2,4790	€ 30,00	€ 74,37
<i>autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 30 q.li</i>	1,6527	€ 30,00	€ 49,58
<i>motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie</i>	0,8263	€ 30,00	€ 24,79

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA ORDINARIA	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	tariffa/mq
<i>canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione</i>	1/10 della tariffa annua	€ 1,14
<i>canone pubblicità temporanea 2 mesi o frazione</i>	2/10 della tariffa annua	€ 2,27
<i>canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione</i>	3/10 della tariffa annua	€ 3,41

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA LUMINOSA	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	tariffa/mq
<i>canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione</i>	1/10 della tariffa annua	€ 2,27
<i>canone pubblicità temporanea 2 mesi o frazione</i>	2/10 della tariffa annua	€ 4,54
<i>canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione</i>	3/10 della tariffa annua	€ 6,82

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	tariffa/mq
<i>canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione</i>	1/10 della tariffa annua	€ 3,30
<i>canone pubblicità temporanea 2 mesi o frazione</i>	2/10 della tariffa annua	€ 6,60
<i>canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione</i>	3/10 della tariffa annua	€ 9,90

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	tariffa/mq
<i>canone pubblicità temporanea 1 mese</i>	1/10 della tariffa annua	€ 1,65
<i>canone pubblicità temporanea 2 mesi a frazione</i>	2/10 della tariffa annua	€ 3,30
<i>canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione</i>	3/10 della tariffa annua	€ 4,95

CANONE PUBBLICITA' VARIA	Coefficiente	tariffa base	tariffa/mq
<i>Aeromobili mediante scritte, striscioni etc.</i>	83,33	€ 0,60	€ 50,00
<i>Apparecchi amplificatori e simili</i>	10	€ 0,60	€ 6,00
<i>Palloncini frenanti</i>	41,32	€ 0,60	€ 24,79
<i>Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario (volantinaggio) il canone è dovuto</i>	3,33	€ 0,60	€ 2,00
<i>Striscioni/mezzi similari, che attraversano strade o piazze fino a 15 gg</i>	0,3786	€ 30,00	€ 11,36
<i>Striscioni/mezzi similari, che attraversano strade o piazze fino a 30 gg</i>	0,7572	€ 30,00	€ 22,72
<i>Striscioni/mezzi similari, che attraversano strade o piazze fino a 45 gg</i>	1,1358	€ 30,00	€ 34,07
<i>Striscioni/mezzi similari, che attraversano strade o piazze fino a 60 gg</i>	1,5144	€ 30,00	€ 45,43

La tariffa base viene maggiorata:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq.8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%